



PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

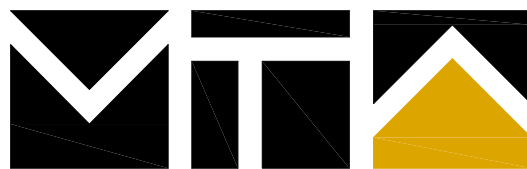
ai sensi:

art. 6
Regolamento Regionale
9.11.2004 n°6
come novellato dal
Regolamento Regionale n°1/2007

e

D.P.R.
10.9.1990 n°285
capo X°

PROVINCIA DI MILANO



Marco Turati Architetto

Via Grado n°11
26100 CREMONA
tel/fax 0372 28417
P. IVA 01013350192
architetto@marcoturati.it



ubicazione:
Cimitero di Rosate
Via dell'Industria

committente:
COMUNE DI ROSATE
Viale Vittorio Veneto n°2
20088 ROSATE (MI)

Sindaco:
Sig. Daniele Del Ben

Responsabile del Servizio Tecnico:
arch. Pietro Codazzi

iscrizione all'Agenzia del Territorio:
Provincia di Milano - Comune di Rosate
Cimitero di Rosate:
foglio: 19 mappali: A - B - 90 - 91

data:
6 ottobre 2017

**NORME TECNICHE
DI ATTUAZIONE**
DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ELABORATO

15

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Premesse

Art. 1 - Campo di operatività	pag. 4
Art. 2 - Modalità di attuazione del Piano Cimiteriale	pag. 4
Art. 3 - Elementi costitutivi del Piano Cimiteriale	pag. 5
Art. 4 - Edificazione e definizione degli interventi	pag. 6
Art. 5 - Modifiche planivolumetriche	pag. 7

TITOLO II - NORME PARTICOLARI PER LE AREE E LE COSTRUZIONI ESISTENTI

Art. 6 - Campi per inumazione esistenti	pag. 8
Art. 7 - Campi per tumulazioni private	pag. 9
Art. 8 - Cappelle private	pag. 9
Art. 9 - Loculi	pag. 9
Art. 10 - Ossari	pag. 11
Art. 11 - Fossa comune — Ossario comune	pag. 11
Art. 12 - Camera mortuaria	pag. 12
Art. 13 - Tombe monumentali, lapidi e cippi di particolare pregio	pag. 12
Art. 14 - Procedimento per Esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria - Loculi, ossari, tombe e cappelle	pag. 12
Art. 15 - Procedimento per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria — Loculi, ossari, tombe e cappelle	pag. 13

TITOLO III - NORME ESECUTIVE PER I NUOVI CAMPI, NUOVE AREE E LOCULI.

RIASSETTO E REIMPIANTO DEI CAMPI ESISTENTI

Art. 16 - Campi inumazioni privata e campi comuni di inumazione	pag. 14
Art. 17 - Loculi	pag. 16
Art. 18 - Ossari, Cinerari. Fossa comune	pag. 17
Art. 19 - Cappelle di famiglia	pag. 18
Art. 20 - Tombe private di famiglia	pag. 19
Art. 21 - Tombe interrate date in concessione dal Comune	pag. 20
Art. 22 - Cinerario comune	pag. 21
Art. 23 - Giardino delle rimembranze	pag. 21
Art. 24 - Cappelle ed aree destinate ad accogliere persone benemerite	pag. 21
Art. 25 - Camere mortuarie, obitorio, locali di osservazione	pag. 22
Art. 26 - Dotazioni - norme generali	pag. 22

Art. 27 - Aree di rispetto	pag. 24
Art. 28 - Deroghe	pag. 25
Art. 29 - Durata, validità e aggiornamento del Piano	pag. 25

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Premesse

Le seguenti norme di attuazione hanno come oggetto la disciplina delle strutture cimiteriali del Comune di Rosate.

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dalle seguenti norme, si intendono richiamati:

- Il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Rosate;
- Il DPR 10.09.1990 n°285;
- la Circolare Ministeriale della Sanità 24.06.1993 n°24;
- Il T.U.L.S. - R.D. 27.07.1934 n°25 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 18.11.2003 n°22: Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali;
- il Regolamento Regionale del 09.11.2004, n°6: Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali.

Art. 1 - Campo di operatività

Il presente Piano Cimiteriale, redatto di sensi del D.P.R. 285/90 e del RR Lombardia n°6/2004, si applica agli interventi sulle strutture cimiteriali esistenti nonché sulle aree in cui si prevedano eventuali ampliamenti – all'interno o all'esterno dell'attuale perimetro - ivi compreso l'utilizzo dei sedimi inseriti nelle fasce di rispetto del cimitero medesimo, individuate sulle tavole del PGT e del Piano Cimiteriale stesso.

Chiunque operi – per conto del Comune o di privati – all'interno del cimitero é soggetto alle presenti norme nonché da quanto prescritto dal Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Rosate.

Art. 2 - Modalità del attuazione del Piano Cimiteriale

Il Piano Cimiteriale é attuato prevalentemente mediante iniziativa pubblica per quanto riguarda la conservazione, la riqualificazione, il restauro, la ristrutturazione, l'ampliamento e la realizzazione di servizi ed impianti tecnici.

La realizzazione di ogni intervento si attua di norma in forza della vigente normativa per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture pubbliche (ex Dlgs n°50/2016 e ss.mm.ii.).

L'eventuale ampliamento del cimitero deve svolgersi gradualmente, secondo le fasi e negli spazi previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale, avendo cura di verificare che la programmazione sia stata svolta con cura ed attenzione alla salvaguardia del patrimonio

esistente. Nuovi corpi di fabbrica ed ampliamenti dovranno eseguirsi solo se strettamente necessari e se non vi siano alternative nel recupero di spazi e manufatti esistenti.

Gli interventi soggetti a specifico progetto dovranno tenere conto, soprattutto per gli ampliamenti, di quanto indicato nella relazione geologica specifica, allegata al Piano Cimiteriale.

Gli interventi di manutenzione ordinaria degli spazi, delle aree e dei servizi si effettuano tramite soggetti privati e/o in economia, a mezzo del personale Comunale addetto al cimitero.

Le costruzioni private nel cimitero sono consentite solo nelle aree appositamente riservate alla concessione in uso per costruzione di tombe o cappelle private.

Gli interventi privati sono soggetti alle procedure ed alle normative edilizie, quando applicabili, fatto salvo l'obbligo del rispetto di più precise norme contenute nella presente normativa tecnica allegata al Piano Regolatore Cimiteriale, nonché delle norme in materia igienico sanitaria, di strutture e costruzioni in cemento armato, e le norme in materia di sicurezza degli impianti e dei cantieri.

Art. 3 - Elementi costitutivi del Piano Cimiteriale

Il Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Rosate è composto dai seguenti elaborati:

TAV.01 – INQUADRAMENTO GENERALE

TAV.02 – INQUADRAMENTO DI DETTAGLIO

TAV.03 – RILIEVO CIMITERO - PT

TAV.04 – RILIEVO CIMITERO – P1

TAV.05 – TIPOLOGIA DI SEPOLTURA E DOTAZIONI CIMITERIALI - PT

TAV.06 – TIPOLOGIA DI SEPOLTURA E DOTAZIONI CIMITERIALI – P1T

TAV.07 – STATO CONCESSIONE LOCULI – BLOCCO “a”

TAV.08 – STATO CONCESSIONE LOCULI – BLOCCO “b – c - f”

TAV.09 – STATO CONCESSIONE LOCULI – BLOCCO “d”

TAV.10 – STATO CONCESSIONE LOCULI – BLOCCO “e”

TAV.11 – EVOLUZIONE STORICA DEL CIMITERO

TAV.12 – ZONIZZAZIONE

EL. 13 - RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

EL. 14 - RELAZIONE GEOLOGICA

EL. 15 - NORMATIVA TECNICA ATTUATIVA DEL PRC

Art. 4 – Edificazione e definizione degli interventi

Entro il Cimitero gli interventi di edificazione sono riservati al Comune fatte salve le aree espressamente riservate alla costruzione delle cappelle e delle tombe di famiglia su aree date in concessione.

Ogni intervento di nuova costruzione segue le procedure in materia edilizia correnti, fatte salve le norme che regolano la materia dei Lavori Pubblici.

In ogni caso le costruzioni dovranno ottenere il parere favorevole del servizio Igiene dell'ATS Milano 1, competente per zona.

Per quanto riguarda l'edificazione privata, il concessionario è tenuto a richiedere di norma il Permesso di Costruire o altro titolo edilizio equipollente, sulla cui richiesta si esprimerà la Commissione Paesaggio (nel caso la Valutazione di Impatto paesistico sia superiore alla soglia prevista), che ne valuterà l'aspetto estetico - architettonico.

La richiesta è obbligatoria per la costruzione delle cappelle di famiglia mentre per i manufatti interrati (tombe di famiglia), è data facoltà di ricorrere alla procedura di autocertificazione (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

La posa di monumenti e lapidi, è autorizzata dal Responsabile del Servizio Tecnico in accordo con il Responsabile del Servizio Cimiteriale.

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono autorizzati dal Responsabile del Servizio Tecnico.

Restano in ogni caso confermate le competenze dell'ATS, ai sensi del DPR 285 del 10.09.1990 e s.m.i..

L'edificazione e la trasformazione esterna al cimitero sono soggette alle norme ed alle previsioni del Piano Cimiteriale, che costituisce parte integrante del Piano dei Servizi ai sensi della L.R. 12/2005.

Parametri edilizi generali

I presenti parametri si applicano a tutti i fabbricati del cimitero con esclusione delle aree date in concessione di privati per le quali si applicano specifiche prescrizioni.

Altezze fabbricati	h = 8,00
Distanze tra fabbricati	m. 1,00
Quota 0,00	piano marciapiedi
Larghezza viali pedonali	minimo m. 1,20
Larghezza viali carrai	minimo m. 3,50
Recinzione del Cimitero	h. = 3,00

Art. 5 - Modifiche planivolumetriche

La consistenza e le potenzialità espansive del cimitero sono quelle desumibili dalle tavole allegate al Piano Cimiteriale.

In sede esecutiva possono essere apportate piccole variazioni per esigenze tecnico-architettoniche ed esecutive.

La traslazione di campi, fabbricati e loculi é consentita solo in sede esecutiva ed al solo fine di una migliore utilizzabilità degli stessi, in relazione al solo uso cui sono stati destinati e previa dimostrazione del rispetto delle superfici minime prescritte dal Piano Cimiteriale.

Detta autorizzazione è data dal Consiglio Comunale con atto deliberativo motivato, previo parere favorevole ATS e ARPA.

TITOLO II

NORME PARTICOLARI PER LE AREE E LE COSTRUZIONI ESISTENTI

Art. 6 - Campi per inumazione esistenti

Su detti campi è prevista l'apposizione di un cippo delle dimensioni di cm. 50 x 70, indicativa della sepoltura con nome del defunto, data di nascita, di morte e numero progressive, secondo gli schemi prefissati ed omogenei in ogni campo.

Lo spazio tra le file di tumulazioni, sarà attrezzato a passaggio pedonale, costituito da pavimentazione in ghiaietto posato su letto di sabbia con fughe aperte e non sigillate.

Le fosse per inumazione dovranno avere dimensione di:

- ml. 0,80 di larghezza.

- ml. 2,20 di lunghezza,

dovranno distare fra esse almeno 50 cm., cm. 120 verso il vialetto, ovvero cm. 30, quando contrapposte.

I viali pedonali di disimpegno tra le file di inumazione dovranno avere larghezza minima di ml. 1,20.

Le fosse di inumazione per i bambini di età inferiore ad anni 10 in apposito campo predisposto avranno la dimensione di:

- ml 1.50 di lunghezza

- ml 0,50 di larghezza

dovranno distare 50 cm. l'una dall'altra, cm. 120 verso il vialetto e cm. 30 quando contrapposte.

L'area dell'inumazione dovrà essere contornata con cordolo in marmo avente sezione massimo di cm. 3 x 15 h.

L'area delimitata, di dimensioni di ml. 1,00 x 0,50 dovrà avere una parte impermeabile della dimensione di ml. 0,40 x 0,40, con finitura a ghiaietto sulla quale verranno posati il cippo, il portalumino, il portavaso ed eventuale portafoto.

La rimanente porzione della sepoltura, per la parte contenuta entro il cordolo, deve essere libera e sistemata.

Sono ammesse altre soluzioni per il cippo e la tomba che prevedano un monumento funebre a condizione che venga ottenuta preventiva autorizzazione dagli uffici competenti. Si precisa sin d'ora che all'atto dell'esumazione la rimozione e lo smaltimento di tali manufatti rimane a carico dei richiedenti.

Art. 7 - Campi per tumulazioni private

Il Piano Cimiteriale individua i campi esistenti da mantenere e i campi da sottoporre ad operazioni di estumulazione e riordino.

Per i campi da mantenere, con tombe esistenti ed individuate nella planimetria di azionamento allegata al Piano Cimiteriale, si applica la deroga di cui all'art. 16 comma 8 del Regolamento Regionale n°6/2004.

Per le stesse sino alla data del 09.02.2025 sono consentite tutte le operazioni di manutenzione, di tumulazione per i soli posti liberi e la manutenzione dei monumenti.

Per i campi esistenti da ristrutturare e non soggetti alla deroga di cui al paragrafo precedente, sono consentite solo le operazioni cimiteriali di estumulazione e di dismissione delle tombe esistenti.

In sede di revisione di detti campi si applicano le norme di cui all'artt. 18 e 19 delle presenti norme per le nuove tumulazioni: infatti le nuove tumulazioni avverranno nel rispetto delle norme previste per tutti i nuovi campi. In particolare è prescritta la realizzazione del cunicolo laterale di accesso alle sepolture, qualora i tumuli da realizzarsi siano a più posti sovrapposti.

Solo per i tumuli da costruire, nei quali é previsto un solo posto salma, in luogo del cunicolo laterale di accesso, può essere realizzato un idoneo sistema di smontaggio del monumento.

La dimensione dei nuovi monumenti funebri nei campi esistenti o la sostituzione degli stessi dovrà rispettare le seguenti misure:

- 1 posto o più posti sovrapposti cm. 100 x 200;
- 2 posti o più posti affiancati cm. 200 x 200.

La tipologia preesistente e di tipo a forno senza spazio di accesso laterale e/o frontale, quindi le tumulazioni devono essere eseguite smontando il monumento funerario.

E' vietato in ogni caso manomettere i vialetti pavimentati.

Art. 8 - Cappelle private

Il Piano Cimiteriale individua le cappelle private poste entro il Cimitero: le stesse dovranno essere mantenute con decoro.

Durante la vigenza della concessione, i concessionari sono tenuti, ad ogni singola tumulazione ad apportare alle singole celle tutte quelle modifiche necessarie a renderle conformi alle norme vigenti, indipendentemente dalla data di costruzione.

In caso di ricostruzione di una cappella, la stessa dovrà rispettare tutti i parametri previsti per le nuove costruzioni.

Alla scadenza della concessione, il manufatto passerà di diritto al patrimonio Comunale, che dopo averlo ristrutturato o liberato dalle tumulazioni scadute, potrà riassegnarlo ad

altro concessionario previo pagamento delle somme previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

Dette cappelle sono consolidate nello stato di fatto.

Le aree esterne dovranno essere mantenute a verde o piantumate con arbusti o siepi contenute.

Art. 9 - Loculi

Il Piano Cimiteriale individua i loculi esistenti, distinti per campate e blocchi, secondo le caratteristiche costruttive che rispettano le prescrizioni del D.M. 285/1990, della L.R. 18.11.2003 n°22 e del Regolamento Regionale 09.11.2004, n°6.

Per detti loculi si prevede il mantenimento e il riutilizzo a scadenza, previa sostituzione delle lastre di marmo esterne (grigio Bardiglio), ed una omogeneizzazione dei materiali e degli schemi di arredo.

Sulle lapidi dovrà essere indicato, Nome e cognome, data di nascita, data di morte del defunto.

Sulle Lapidi sono ammesse lampade votive e portafiori in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli, fatto salvo il ferro battuto di particolare pregio) che non devono sporgere più di 13 cm. dal piano della lapide, né essere infissi sulle fasce di rivestimento, né oltrepassare i limiti perimetrali della lapide e non avere spigoli vivi o comunque essere pericolosi.

Lo schema di posa e di arredo dovrà uniformarsi a quello preesistente.

E' fatto divieto di unire le lastre di chiusura dei loculi.

Ogni lastra di chiusura dovrà essere munita di proprio arredo completo (lumino, portafoto e portavaso) e le epigrafi riferirsi alla salma del rispettivo tumulo.

Sono consentite altresì incisioni di immagini sacre di piccole dimensioni purché in marmo, in bronzo, in rame o in ceramica (mosaico).

In detti manufatti è consentita la collocazione di cassette di resti ossei o urne cinerarie, anche in presenza di feretro.

Per le operazioni di tumulazione è previsto l'utilizzo di muratura in mattoni dello spessore minimo di cm. 6 e soprastante intonaco liscio.

In alternativa potrà utilizzarsi lastra in cemento armato prefabbricato monolitica fissata con apposite spine in acciaio e sigillata con malta espansiva sui lati.

In sede di eventuale ristrutturazione dei corpi di fabbrica, per ogni singola campata esistente dovranno essere valutate le condizioni costruttive al fine di verificare l'effettiva rispondenza alla normativa vigente.

Gli arredi saranno realizzati secondo gli schemi che verranno predisposti in sede di realizzazione e sistemazione di ogni campata.

Art. 10 - Ossari

Il cimitero è dotato di apposite campate di ossari. Essi sono solo in parte rispondenti alle prescrizioni del D.M. 285/1990 e del RR n°6/2004.

Per detti manufatti è consentita la collocazione di più cassetine.

Ogni cella è munita di lastra in marmo su cui sono affissi: Foto, Nome e cognome, data di nascita, data di morte del defunto.

Sulle celle è consentita l'apposizione di luce votiva, compatibilmente con le disponibilità del relativo impianto.

Sino alla eventuale costruzione di nuovi cinerari è consentito l'utilizzo temporaneo degli ossari, qualora le misure interne siano conformi ai requisiti di cui all'allegato 2 del Regolamento Regionale.

Art. 11 - Fossa Comune - Ossario Comune

Il Comune è dotato di adeguato ossario comune, ubicato all'interno del cimitero al di sotto dell'androne centrale di accesso al blocco "e".

In detta camera, interrata e costruita con pareti in muratura è consentita la sola introduzione dei resti che non trovano collocazione nelle celle ossario.

Art. 12 - Camera mortuaria

Il Cimitero Comunale è dotato di n. 1 camera mortuaria, posta a fianco dell'ingresso principale, costituita da un solo vano di adeguate dimensioni e dotazioni.

Art. 13 - Tombe monumentali, lapidi e cippi di particolare pregio

Per dette costruzioni e manufatti é prevista la tutela e la conservazione in loco.

Per i manufatti che sono ubicati entro i campi da ristrutturare, qualora il loro mantenimento precluda il regolare utilizzo dei campi, dovranno essere recuperati e ri-localizzati entro spazi scelti all'interno del camposanto che ne consentano la valorizzazione storico monumentale.

È fatto divieto asportare e danneggiare qualsiasi manufatto che abbia evidente età superiore a 50 anni.

Le lapidi e tutti i materiali componenti le tumulazioni, anche se private, al momento della dismissione dovranno essere demolite e smaltite presso apposita discarica.

I fregi, statue e comunque i materiali pregiati, rimarranno di proprietà del Comune.

Potranno essere consegnati ai parenti esclusivamente fotografie, accessori ed eventuali incisioni dei defunti.

Arl. 14 - Procedimento per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria su loculi, ossari, tombe e cappelle

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono diretti a mantenere in efficienza le costruzioni delle sepolture private senza alterarne le caratteristiche storicamente consolidate e senza aggiungere elementi di nuovo disegno che ne modifichino l'aspetto. Rientrano in tale definizione la posa, rimozione e sostituzione di arredi, gli interventi di pulizia ordinaria e/o straordinaria, riparazione di pavimentazione, intonaci e pitturazioni interne, rivestimenti interni, opere in ferro, impermeabilizzazioni e riparazioni delle coperture.

Le opere di manutenzione ordinaria come sopra definite sono liberamente eseguibili dal concessionario, egli dovrà tuttavia provvedere ad una semplice comunicazione indirizzata all'ufficio competente a mezzo dell'Ufficio Protocollo ed al versamento della relativa tariffa prevista per lavori cimiteriali.

Nel caso di manutenzione ordinaria sulle cappelle cimiteriali costruite da almeno 70 anni, le operazioni di manutenzione ordinaria devono essere condotte nel rispetto della conservazione dei caratteri, dell'apparto decorativo ed ornamentale, nonché delle finiture degli edifici, senza modificare o aggiungere incisioni e parti caratteristiche.

Art. 15 - Procedimento per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria su loculi, ossari, tombe e cappelle

Si considerano come tali gli interventi di ripristino e pitturazione totale delle facciate dei manufatti, l'integrazione o sostituzione del rivestimento esterno, la riparazione o il consolidamento di parti strutturali, la riorganizzazione funzionale degli spazi interni che non preveda aumenti di superficie e di volume, ovvero di loculi e tumuli, gli interventi di miglioria, opere di adeguamento e la reintegrazione di parti mancanti o irrimediabilmente deteriorate.

Per le opere di manutenzione straordinaria dovrà essere richiesta autorizzazione indirizzata all'Ufficio competente a mezzo dell'Ufficio Protocollo, al versamento della relativa tariffa e del deposito cauzionale se prevista per lavori cimiteriali.

A giudizio del Responsabile del Servizio Tecnico potrà rendersi necessario il conseguimento del parere da parte della competente Soprintendenza ai Beni Ambientali/Architettonici.

TITOLO III
NORME ESECUTIVE PER I NUOVI CAMPI, LE NUOVE AREE E LOCULI
RIASSETTO E REIMPIANTO DEI CAMPI ESISTENTI

Art. 16 - Campi di inumazione privati e campi comuni di inumazione

Nei nuovi campi destinati ad inumazione ogni singola buca dovrà distare da quella più vicina 50 cm e dai margini del campo delimitati da cordolo almeno 30 cm.

Le inumazioni saranno disposte su file contrapposte con interposto apposito vialetto pedonale avente larghezza minima di cm. 120.

La pavimentazione, realizzata in modo progressivo secondo l'ordine di utilizzo del campo, sarà costituita da ghiaietto, posato su letto di sabbia, tale da renderne agevole il recupero e il ricollocamento.

Le aree destinate all'inumazione saranno divise in riquadri e delimitate da appositi picchetti.

Le fosse di inumazione avranno una profondità compresa tra ml. 1,30 e 2,00.

Nella parte più profonda dovranno avere le seguenti dimensioni:

- lunghezza ml. 2,20.

- larghezza ml. 0,80.

È consentita la tolleranza di posa tra un'inumazione e l'altra purché tra esse vi sia un massimo di cm 50. Gli spazi delimitati in superficie dovranno però rispettare, senza alterare l'ordine del campo, la distanza di cm 50 laterale e cm 70 tra una fila e l'altra di inumazione qualora non vi sia interposto vialetto pedonale, nel qual caso la distanza fra tombe e di cm. 120.

Per le inumazioni dei cadaveri di bambini di età inferiore di 10 anni le fosse hanno una profondità compresa tra cm.100 e cm. 150 ml.

Le dimensioni delle fosse devono essere:

- lunghezza ml. 1,50 e larghezza ml. 0,50

La distanza reciproca per ciascuna fossa dovrà essere compresa tra cm. 30 e cm. 50, consentita quale tolleranza di scavo. Lo schema di suddivisione superficiale del campo dovrà però rimanere inalterato.

Ciascuna fossa sarà contraddistinta da una targhetta riportante la numerazione progressiva della tumulazione.

E' obbligatorio delimitare la fossa dei campi di inumazione privata con cordolatura in marmo. avente sezione di cm. 3 x 15 h.

L'area delimitata, con dimensioni di ml. 0,80 x 2,00 e 1,00 x 0,50 (per i bambini di età inferiore ad anni 10), dovrà avere una parte della superficie lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici.

L'area interna al cordolo dovrà prevedere una parte impermeabile della dimensione di ml. 0,70 x 0,70 e 0,40 x 0,40 (per i bambini di età inferiore ad anni 10), con finitura a ghiaietto sulla quale verranno posati il cippo, il porta-lumino, il porta-vaso ed eventuale portafoto.

Alle spalle del cippo dovrà essere riservata una parte contenuta entro il cordolo della profondità di cm. 30 da piantumare con arbusti e fiori.

La rimanente porzione della sepoltura, per la parte contenuta entro il cordolo, deve essere sistemata.

Ogni fossa sarà indicata da cippo di materiale lapideo, munito di idonea fondazione, emergente dal terreno di cm. 70 avente larghezza di cm. 50.

Per ogni fossa potrà collocarsi un porta-vaso per i fiori avente diametro massimo di cm. 15 e porta-lumino elettrico o per candele in cera.

E' consentito collocare lumini ad alimentazione elettrica o la posa di porta lumino per candele in cera.

In detti campi le inumazioni sono consentite con l'utilizzo della sola cassa di legno.

E' fatto divieto di occupare con l'inumazione e soprastanti delimitazioni delle fosse, l'area destinata ai vialetti pedonali.

Sono ammesse altre soluzioni per il cippo e la tomba che prevedano un monumento funebre a condizione che venga ottenuta preventiva autorizzazione dagli uffici competenti. Si precisa sin d'ora che all'atto dell'esumazione la rimozione e lo smaltimento di tali manufatti rimane a carico dei richiedenti.

Inumazioni urne cinerarie:

L'urna sigillata contenente le ceneri può anche essere inumata in area cimiteriale, in tal caso l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.

La durata dell'inumazione è prevista in 10 anni non rinnovabile.

Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di ml. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.

La realizzazione delle stesse deve avvenire secondo un ordine ed allineamento stabilito dal Comune.

Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

L'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

Il servizio di inumazione delle ceneri, la fornitura di targhetta è effettuato dal Comune previo pagamento della relativa tariffa in vigore.

Art. 17 - Loculi (loculi stagni)

Il Piano Cimiteriale individua le aree destinate alla eventuale costruzione di nuovi corpi loculi, che nella generalità sono costituiti da celle epigee, poste su più file, che nella norma sono in un massimo di tre/quattro e ordinati su più colonne, aggregati in numero tale da costituire singole campate.

La costruzione di detti manufatti, veri e propri fabbricati disposti anche su due piani, è riservata all'Amministrazione Comunale.

Posta sulla parete frontale di ogni singola campata e prevista la creazione di uno spazio coperto a pensilina e/o a porticato, avente comunque luce netta libera minima di ml. 2,00 se trattasi di porticato, se coperta di pensilina a sbalzo di lunghezza di almeno ml 2,00 esteso su tutto il fronte della campata su cui sono rivolte le lastre di accesso alle celle.

Ogni cella delimitata da struttura laterale e di fondo e costituita da cemento armato (anche prefabbricate), dello spessore minimo di cm. 10.

Sono ammessi anche loculi di nuova generazione in vetroresina, acciaio o alluminio su struttura di ritti e traversi in metallo, purché certificati e conformi alle disposizioni di legge vigenti.

Le dimensioni previste per le nuove costruzioni e/o ricostruzioni sono:

- lunghezza ml. 2,25 (escluso il rivestimento lapideo)
- larghezza ml. 0,80 (minima 0,75)
- altezza ml. 0,80 (minima 0,70)

Il piano di appoggio del feretro, idoneamente dimensionato strutturalmente (per un sovraccarico di almeno 2000 N/mq.), dovrà essere inclinato in modo tale da consentire di raccogliere entro la cella eventuali liquidi di percolazione avente capacità minima di lt. 50.

La chiusura di ogni singola cella dovrà essere realizzata con mattoni cementizi e malta a base cementizia dello spessore di una testa debitamente intonacata all'esterno.

E' consentito l'utilizzo di lastra monolitica di chiusura, in cemento armato prefabbricato, dello spessore minimo di cm. 5, solo se la struttura è realizzata con apposita previsione, munita di sedi di tenuta interne e in modo tale che le fessure di sigillatura non superino la dimensione di cm. 1,00 da sigillarsi con malta espansiva a base di cemento, che garantisca idonea tenuta. Nel caso di loculi di vetroresina, acciaio o alluminio, il meccanismo di chiusura sarà conseguentemente fornito e predisposto in sede costruttiva.

In sede di approvazione della costruzione di ogni singola campata, saranno stabiliti in modo omogeneo gli schemi di arredo delle lastre di chiusura.

Previo assenso del concessionario, nel loculo già occupato da un feretro, dimensioni del loculo permettendo (quindi, previa verifica, da parte del personale incaricato, della sussistenza dello spazio necessario) e fino a completa capienza della stessa, è ammesso deporre una o più cassetture con resti ossei, recanti ognuna gli elementi identificativi del defunto ed una o più urne cinerarie recanti ognuna gli elementi identificativi del defunto,

per consentire di avvicinare alla salma già tumulata nel loculo i resti mortali e/o le ceneri di suoi parenti defunti e, precisamente gli ascendenti ed i discendenti in linea retta di qualunque grado, i fratelli e le sorelle. il coniuge, le persone che siano state conviventi con il concessionario.

Art. 18 – Ossari, Cinerari, Fossa comune

Il Piano Cimiteriale individua oltre a quelle esistenti parti destinate alla costruzione di nuovi ossari e cinerari.

La struttura in cemento armato sarà dotata di celle aventi le dimensioni minime indicate:

Ossari individuali:

- lunghezza 30 cm.
- larghezza 30 cm,
- profondità 70 cm.

Cinerari individuali:

- lunghezza 40 cm.
- larghezza 40 cm,
- profondità 40 cm.

Nel caso di realizzazione di campate per cassette o urne cinerarie la profondità sarà moltiplicata per il numero dei posti.

Per consentire la deposizione di cassette e urne successive, la cella dovrà essere chiusa con lastra fissata con viti.

La fossa comune esistente continuerà ad essere utilizzata a ricevere i resti non raccolti negli appositi ossari.

Per quanto riguarda il cinerario comune, lo stesso coincide con l'ossario comune.

In ogni ossario, previo assenso del concessionario e dimensioni del manufatto permettendo (quindi, previa verifica da parte del personale del Cimitero incaricato. della sussistenza dello spazio necessario) potranno essere tumulate urne cinerarie oppure cassettoni con resti ossei oppure un'urna cineraria ed una cassettona di resti ossei, recanti ognuna gli elementi identificativi del defunto e ciò per consentire di avvicinare i resti ossei e/o ceneri di defunti tra loro parenti e precisamente gli ascendenti ed i discendenti in linea retta di qualunque grado, i fratelli e le sorelle, il coniuge, le persone che siano stati conviventi con il concessionario.

Art. 19 – Cappelle di Famiglia

Nel cimitero sono previste apposite aree per l'eventuale costruzione di alcune cappelle di famiglia.

Dette cappelle dovranno contenere un numero di celle (loculi stagni) non inferiore a 6.

Le caratteristiche costruttive di ciascuna cella sono quelle previste per i loculi stagni.

Le cappelle di famiglia dovranno esclusivamente essere costruite da loculi epigei.

Le cappelle sono di norma realizzate dal Comune e cedute in concessione ai privati richiedenti.

Qualora viceversa il Comune ritenesse di far costruire direttamente ai privati tali cappelle, le linee progettuali dovranno riprodurre quelle dei manufatti già in essere nel cimitero se inserite in un contesto esistente oppure sottoporre il progetto alla Commissione Paesaggio.

La costruzione di tali cappelle è soggetta a Permesso di Costruire, previa acquisizione dei pareri dell'ATS per la parte igienico-sanitaria e della Commissione Paesaggio (se previsto), che potrà dettare anche norme di carattere estetico e ambientale, di fine di salvaguardare il decoro del luogo.

L'accesso alle cappelle dovrà essere idoneamente raccordato con i viali del cimitero.

Eventuali serramenti di chiusura, non potranno aprirsi verso l'esterno.

Non è consentita l'apertura di accessi direttamente dall'esterno del cimitero.

Nel caso di manutenzione straordinaria sulle cappelle cimiteriali costruite da almeno 70 anni è consentito il solo restauro e risanamento conservativo, le operazioni di manutenzione straordinaria devono essere condotte nel rispetto della conservazione dei caratteri, delle finiture storiche dei manufatti e dell'apparato decorativo ed ornamentale, anche per quanto riguarda il colore e la finitura delle pitturazioni.

Art. 20 - Tombe private di famiglia

Con detti manufatti si intendono quelle costruzioni munite di loculi interrati ed aventi un numero variabile di celle (o loculi stagni) adatti ad accogliere feretri.

Dette tombe potranno essere costruite negli appositi spazi destinati dal Piano alla costruzione di tombe interrate. In tale caso ogni manufatto dovrà essere realizzato nel rispetto dei moduli prefissato e precisamente:

TIPO TOMBA	LUNGHEZZA (perpendicolare al vialetto)	LARGHEZZA (parallelo al vialetto)	MONUMENTO		ALTEZZA MONUMENTO
			Lunghezza	Larghezza	
individuale	ml. 2,00	ml. 1,00	ml. 2,00	ml. 1,00	ml. 1,40
2 posti affiancati	ml. 2,00	ml. 2,00	ml. 2,00	ml. 2,00	ml. 1,40

La costruzione delle opere, non dovrà superare l'altezza di m. 1,40 da terra e deve in ogni caso essere contenuto nei limiti dell'area concessa. Sono ammesse fino ad un'altezza massima di m.1,70 misurati da terra eventuali statue, croci o simili che occupino limitate porzioni del monumento.

I manufatti interrati dovranno avere la quota della soletta di copertura al massimo uguale a quella della pavimentazione del vialetto antistante.

La soletta di copertura dovrà essere munita di idonea impermeabilizzazione e dimensionata per sopportare il peso del soprastante monumento (comunque con un carico minimo di Kg 500/mq).

I soprastanti monumenti, suddivisi in opportune sezioni, dovranno avere una parte mobile per accedere al cunicolo laterale di tumulazione, suddiviso in porzioni tali da essere movimentata manualmente.

Il monumento dovrà essere posto centrato sul manufatto interrato, in modo tale che venga lasciata libera lateralmente una porzione di cm. 25, al fine di riservare uno spazio laterale tra monumento e monumento di cm. 50, per agevolare le normali funzioni di manutenzione.

I manufatti interrati dovranno mantenere una distanza dal cordolo di delimitazione del campo di cm. 25, al fine di consentire la posa dei cavidotti e dei servizi necessari di ciascun campo.

I manufatti interrati, anche se realizzati contemporaneamente, dovranno essere semplicemente addossati e non potranno avere muri portanti comuni.

La realizzazione di dette tombe è sottoposta a Permesso di Costruire o altro titolo equipollente (es. SCIA), previo parere ATS e della Commissione Paesaggio, quando di competenza.

La posa del monumento sarà autorizzata separatamente sulla base degli schemi approvati dal Comune.

Qualora la dimensione delle celle lo consentisse, sarà possibile depositarvi all'interno cassette ossario, purché il feretro contenuto sia raggiungibile.

Le varie tipologie di tombe saranno riunite per campi omogenei.

Art. 21 - Tombe interrate date in concessione dal Comune

Tipologia non prevista.

Art. 22 — Giardino delle Rimembranze

All'interno del cimitero è prevista apposita area da destinarsi allo spargimento delle ceneri derivanti da cremazione (Art. 10 del Regolamento Regionale).

Detta area sistemata ad aiuola/giardino, dovrà essere appositamente delimitata ed attrezzata.

Ogni giardino dovrà essere munito di apposita presa d'acqua per la fissazione delle ceneri asperse e potrà essere attrezzata con apposita zona di raccoglimento e preghiera.

Art. 23 — Cappelle ed aree destinate ad accogliere sacerdoti e persone benemerite

A fianco della chiesetta del Cimitero, di proprietà pubblica, è previsto uno spazio di tumulazione dedicato a sacerdoti e persone benemerite. In esso sono consentite le tumulazioni e le inumazioni secondo le norme fissate dai precedenti articoli. La regolamentazione e l'utilizzo di dette aree o tumulazioni, è fissato da apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

Detto provvedimento fisserà la durata e le motivazioni dall'assegnazione. In ogni caso, le concessioni saranno di tipo gratuito e avranno durata massima di anni 50, salvo che con motivato provvedimento se ne determini la perpetuità.

In dette aree o tumulazioni, possono iscriversi anche quelle esistenti già disposte nel Cimitero e che sono già di fatto dichiarate perpetue (campo dedicato ai caduti di guerra). E' facoltà in ogni caso, riunire delle sepolture in apposito sacrario, da realizzarsi nel Cimitero.

Art. 24 — Camera Mortuaria — Obitorio - Locali di osservazione

L'attuale dotazione del cimitero è costituita da 1 camera mortuaria, costituite da un unico locale non idoneo a svolgere anche le funzioni di locale per osservazione.

Il Piano Cimiteriale non prevede la realizzazione di alcun obitorio nel quale sia prevista la realizzazione di Sala Autoptica, deposito di osservazione, servizi annessi alla funzione nonché Camera ardente e sala del commiato per riti civili. Per le suddette operazioni si fa riferimento ad altre strutture nelle vicinanze adeguatamente attrezzate.

Art. 25 — Dotazioni - Norme generali

Sia in sede di ampliamento che nel caso di ristrutturazione del cimitero, la recinzione sarà realizzata con muro pieno avente altezza minima dal piano di calpestio di ml. 2,50.

La recinzione realizzata con struttura muraria, dovrà essere conformata in modo tale da rendere difficoltoso eventuale scavalcamiento. E' consentita la interposizione di elementi

metallici trasparenti, grate ed inferriate aventi maglia fitta tali da impedire il passaggio di animali.

Eventuali cancelli, uscite di emergenza e passi carrai di servizio se necessario saranno muniti di sistema di motorizzazione temporizzata e dispositivi di allarme per il controllo a distanza.

I viali interni, sia pedonali che carrai saranno di norma pavimentati, in modo graduale, seguendo l'ordine di riassetto del cimitero esistente e di costruzione dei singoli campi per le parti nuove.

Le acque meteoriche dei viali saranno raccolte e disperse nel terreno, a mezzo di idonea rete.

I viali carrai, da utilizzarsi per l'ingresso del cimitero dai mezzi di servizio, potranno essere realizzati con pavimentazione in cemento.

Salvo per le parti esistenti è fatto divieto in ogni caso di realizzare scalini per il passaggio tra i viali, tra i viali e le campate di colombari, i passaggi dovranno di norma raccordati a rampa con trattamento antisdrucchiolo.

I viali ed i campi dovranno di norma essere delimitati.

Il cimitero è dotato di rete interna di distribuzione dell'acqua potabile per i servizi. I servizi igienici a disposizione dei visitatori dovranno prevedersi con apposito antibagno, munito di acqua calda.

La dotazione dei servizi dovrà prevedere i comandi a pedale per lo sciacquone ed il lavello, carta, sapone, asciugamani e copri tavoletta.

Dovranno essere costruiti in modo separato per maschi, femmine e soggetti diversamente abili (per quest'ultima necessità dovranno disporsi interventi a breve).

Il cimitero è dotato di apposito locale con funzioni di guardiola per il necroforo, archivio di custodia dei registri, servizio degli addetti ed è dotato di apposito bagno dedicato. L'antibagno è dimensionato per fungere da spogliatoio, munito di appositi armadi a più scomparti per i vestiti da utilizzarsi durante i lavori nel cimitero.

Il cimitero risulta inoltre dotato di ambienti, opportunamente occultati, da attrezzarsi a zona di deposito dei materiali inerti da utilizzarsi nel cimitero.

Un deposito coperto e chiuso è attrezzato per la conservazione dei materiali deperibili o più pregiati.

Deve prevedersi un locale, appositamente pavimentato e piastrellato, munito di sistema di raccolta delle acque utilizzate per la pulizia. Detto locale viene destinato alla raccolta dei contenitori utilizzati per i rifiuti speciali cimiteriali, da avviare ad incenerimento.

Tutte le aiuole, gli spazi verdi, le aree non pavimentate dovranno essere mantenute a prato.

Le suddivisioni e le bordure possono essere realizzate con fiori stabili e siepi con ridotta crescita e di apparato radicale poco profondo.

L'inserimento di arbusti e alberature ornamentali negli spazi interni del cimitero, dovrà tenere conto dell'apparato radicale e dello sviluppo della chioma di eventuali infiorescenze

e del rilascio di resine, ciò per prevenire l'insinuarsi delle radici nelle aree destinate a seppellimento.

Equamente distribuite, comunque compatibilmente anche con la situazione preesistente, verranno realizzate delle zone dotate di sedute al fine di favorire pause di raccoglimento e di preghiera, compatibilmente realizzate nel rispetto del decoro del luogo.

Appositi spazi sono destinati alla collocazione di lapidi e steli a memoria di particolari persone, gruppi od associazioni benemerite per la comunità civile.

Parimenti può essere prevista un'apposita area attrezzata per la raccolta di lapidi e monumenti storici o di pregio artistico, che per ragioni tecniche non possono collocarsi ai bordi dei campi o fissate al muro perimetrale del cimitero.

Sui piazzali antistanti, potranno essere autorizzati, solo in forma temporanea e compatibilmente con la sicurezza della viabilità, chioschi per la vendita di fiori.

L'utilizzo diverso delle aree pubbliche entro l'area di rispetto Cimiteriale è regolata dallo Strumento Urbanistico Generale del Comune, compatibilmente con il rispetto minimo 50 ml dal muro esterno cimitero.

Art. 26 - Fascia di Rispetto

La fascia di rispetto viene confermata, per quanto riguarda il perimetro attuale, con le misure previste dalla relativa Deliberazione Comunale e regolarmente autorizzata con Decreto Dirigenziale dell'ASL, in ml.50,00 conformemente a quanto previsto dal T.U.L.L.S.S., valutate le situazioni ed i vincoli esistenti in loco.

Tale fascia cimiteriale è soggetta a particolare cautela di ordine architettonico e paesaggistico per garantirne il necessario decoro.

Art. 27 - Deroche

Le tombe presenti nei campi di tumulazione, che non rispettano i requisiti dell'art. 16, comma 4 del Regolamento Regionale n°6/2004 ("Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato altro feretro") ed individuate negli elaborati grafici del Piano Cimiteriale, possono continuare ad essere utilizzate, limitatamente ai soli posti liberi e sino alla data del 09.02.2025.

Per la tumulazione in dette tombe devono rispettarsi le prescrizioni di cui all'art. 16, punto 8 del Regolamento Regionale.

Non possono essere eseguiti spostamenti o estumulazioni tali da creare posti liberi.

L'utilizzo è consentito anche dopo la scadenza del contratto e sino o quando il Comune non disponga del progetto di riordino dei campi.

L'utilizzo in deroga è limitato in ogni caso al limite temporale di anni venti a partire dalla data in vigore del Regolamento Regionale (09.02.2025).

Dopo tale data le tombe sono conservate nello stato di fatto sino alla scadenza di eventuali concessioni in essere. Nello stesso periodo, fino alla dismissione delle stesse o messa a norma quando tecnicamente possibile, sono consentite operazioni di estumulazioni e di inumazioni solamente per urne cinerarie e cassette di resti ossei.

Art. 28 - Durata, validità aggiornamento del Piano

Il presente Piano Regolatore Cimiteriale ha validità di anni 20 dalla data della sua approvazione. Il Piano é revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si verificano variazioni rilevanti.

Il Piano può anche essere modificato, con le procedure previste per l'approvazione dei nuovi piani anche per far fronte a diverse esigenze di gestione, o conseguenti all'adozione di tecniche e di modi diversi di sepoltura.

Il suo sviluppo avverrà gradualmente nell'arco dei vent'anni di validità del Piano stesso.

Le tavole di progetto del Piano Cimiteriale devono considerarsi indicative per quanto riguarda rilievi planimetrici e schemi architettonici, che dovranno essere meglio definiti e dettagliati in sede di eventuale progettazione esecutiva di manufatti ed edifici.

